



N. 1060/17 ordine
N. 18120/14 ruota
N. 138/12 onori
R. ... sped

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di Brescia

Sezione spec. Impresa

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori

Dott. Stefano Rosa, Presidente

Dott. Raffaele Del Porto, giudice

Dott. Stefano Franchioni, giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite nn. 18120/2014 R.G. e 21612/2014 R.G. promosse da:

CLAUDIO BUIZZA, PIERFRANCESCO CUTER e GIOVANNI RIZZARDI,
rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Finzi, elettivamente domiciliati presso il suo studio
in Brescia, Via Vittorio Emanuele II, n. 1 giusta procura stesa in calce all'atto di citazione

ATTORI

contro

A2A s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. ti Mario Roli del foro di Milano, Vittorio
Allavena, e Fabio Macrì del foro di Genova e dall'avv. Carlo Francesco Braga del foro di
Brescia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, Via Tosio
n. 11, giusta procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

quanto alla causa avente n. 18120/2014 R.G.

nonché da:

ALBERTO SCIUME', rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Finzi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via Vittorio Emanuele II, n. 1 giusta procura stesa a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

A2A s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. ti Mario Roli del foro di Milano, Vittorio Allavena, e Fabio Macrì del foro di Genova e dall'avv. Carlo Francesco Braga del foro di Brescia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, Via Tosio n. 11, giusta procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

quanto alla causa avente n. 21612/2014 R.G.

i quali hanno così concluso come da verbale d'udienza del 10.11.2016.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione in data 17.09.2014 Claudio Buizza, Pierfrancesco Cuter e Giovanni Rizzardi – componenti del consiglio di sorveglianza di A2A sino al 04.06.2009 - convenivano in giudizio la società per ottenere, ai sensi dell'art. 2409-*duodecies*, comma quinto c.c., il risarcimento dei danni subiti in quanto revocati dalle rispettive cariche senza giusta causa. Nello specifico, la delibera del 4.06.2009 con la quale l'assemblea dei soci ha disposto la loro revoca sarebbe priva di motivazione e giustificazione, ispirata da logiche di carattere esclusivamente politico esplicitate nel comunicato congiunto dei comuni di Milano e Brescia in data 09.04.2009.

Si costituiva A2A chiedendo il rigetto delle domande attoree. Le ragioni fondanti la revoca sarebbero state infatti chiaramente enunciate nel corso dell'assemblea di A2A del 03.06.2009 dal dott. Maiocchi, direttore generale del Comune di Brescia, il quale "ha affermato che il Comune di Brescia aveva richiesto di convocare la presente assemblea,

con l'adesione del Comune di Milano, per deliberare la revoca dei sei componenti del consiglio di sorveglianza a suo tempo indicati dal comune di Brescia, al fine di far fronte alla situazione di crisi e incertezza creatasi intorno ad A2A, in seguito al venire meno del rapporto fiduciario tra il Comune di Brescia e i Consiglieri di Sorveglianza dallo stesso designati e alla mancanza di dialogo tra Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza. Il Comune di Brescia era infatti convinto che la sussistenza di sintonia tra gli azionisti di riferimento ed il Consiglio di Sorveglianza fosse una condizione necessaria nell'interesse della società e dei suoi azionisti, soprattutto in una società che ha adottato il sistema dualistico". Nella comparsa di costituzione la convenuta precisava come il rapporto fiduciario con i consiglieri revocati fosse cessato almeno a partire dal settembre 2008, quando gli stessi, avendo deciso di "boicottare" "il piano di razionalizzazione societaria" predisposto all'unanimità dal consiglio di gestione, si erano astenuti così privando il consiglio di sorveglianza del *quorum* minimo per rendere valida la votazione. La condotta dei consiglieri di nomina bresciana avrebbe "tenuto in scacco" il consiglio di sorveglianza e provocato forti tensioni con il consiglio di gestione (riportate con ampia eco mediatica sugli organi di stampa) recando pregiudizio al titolo e alla credibilità di A2A sul mercato.

All'udienza del 22.10.2015 il G.I. disponeva la riunione al procedimento avente n. 18120/2014 R.G. della causa avente n. 21612/2014 R.G., instaurata, sempre nei confronti A2A, da Alberto Sciumè, vice presidente del consiglio di sorveglianza, di nomina milanese, decaduto per effetto della clausola statutaria c.d. *simul stabunt simul cadent* a seguito della revoca dei consiglieri bresciani¹. Secondo la tesi attorea l'obbligo di risarcimento del danno riguarderebbe non solo i sei amministratori revocati ma anche i rimanenti componenti del consiglio di sorveglianza, posto che la cessazione dalla carica dei secondi era stata l'effetto diretto ed immediato della revoca – priva di giusta causa – dei primi. Alla radice della revoca vi sarebbe comunque un "disegno più complesso", che contemplava anche la cessazione dalla carica dell'attore. Nei primi mesi del 2009 infatti i

¹ Ai sensi dell'art. 21.4 dello Statuto di A2A s.p.a. "se nel corso dell'esercizio cessino dalla carica almeno tre componenti del Consiglio di Sorveglianza, tra cui il Presidente ovvero il Vice Presidente, l'intero Consiglio di Sorveglianza si intenderà cessato con effetto dalla sua ricostituzione".

sindaci di Milano e Brescia avrebbero esercitato pressioni su Sciumè affinché quest'ultimo, quale vicepresidente del c.d.s., presentasse le proprie dimissioni, unitamente ad altri due consiglieri già dichiaratisi disponibili (Bandera e Castelli), in modo tale da provocare l'estromissione dei consiglieri bresciani in forza della suddetta clausola statutaria. A fronte del rifiuto opposto, i soci di maggioranza sarebbero stati costretti a perseguire il proprio disegno politico con la revoca diretta di Renzo Capra (presidente del consiglio di sorveglianza) e degli altri cinque componenti bresciani: il nome dell'attore sarebbe stato aggiunto alla lista dei consiglieri da estromettere, insieme con quello degli altri consiglieri milanesi che non si erano parimenti prestati a presentare le dimissioni (Cassinelli e Spreafico), i quali infatti, all'atto della ricostituzione del consiglio di sorveglianza, non erano stati rinominati.

A2A si è costituita chiedendo il rigetto delle richiesta risarcitoria avanzata da Sciumè. La clausola c.d. *simul stabunt simul cadent* è infatti causa di decadenza automatica e, come tale, diversamente dalla revoca, non attribuisce al consigliere cessato alcun diritto al risarcimento del danno. Solo nel caso in cui detta clausola sia abusivamente utilizzata per ottenere in modo surrettizio la revoca di un consigliere, la situazione potrebbe essere parificata ad una revoca senza giusta causa con obbligo risarcitorio in capo alla società: Sciumè non avrebbe tuttavia fornito prove circa l'esistenza di un piano finalizzato ad estrometterlo dal c.d.s. attraverso la revoca dei consiglieri bresciani.

All'udienza del 22.10.2015, il G.I., ritenuto di rimettere al collegio le questioni istruttorie unitamente alla decisione finale, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. La causa veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 10.11.2016 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Le domande proposte da Buizza, Cuter e Rizzardi vanno parzialmente accolte per i motivi che seguono.

Si deve innanzitutto rilevare come, per giurisprudenza consolidata in tema di revoca degli amministratori ma sulla base di principi applicabili al caso in esame², in una società a partecipazione pubblica il venir meno del rapporto fiduciario tra socio (Comune) e amministratori è rilevante, ai fini di integrare una giusta causa di revoca del mandato, solo quando i fatti che hanno determinato il venire meno dell'affidamento siano oggettivamente valutabili come fatti idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore. Altrimenti lo scioglimento del rapporto fiduciario deriva da una valutazione soggettiva della maggioranza che non esclude il recesso *ad nutum* ma legittima l'amministratore revocato senza una giusta causa a richiedere il risarcimento del danno derivatogli dalla revoca del mandato. Non può pertanto certamente costituire giusta causa di revoca il mero inadempimento ad una inesistente soggezione dell'amministratore alle direttive del socio di maggioranza, pur se pubblico (Cass. civ., 15.10.2013, n. 23381).

Nel caso in esame, dalla lettura del verbale assembleare del 4.06.2009 non emergono i “fatti che hanno determinato il venir meno dell'affidamento”, essendosi il direttore generale del comune di Brescia limitato ad enunciare mere affermazioni di principio (“far fronte alla situazione di crisi e incertezza creatasi intorno ad A2A”, “venire meno del rapporto fiduciario tra il comune di Brescia e i Consiglieri di Sorveglianza dallo stesso designati”, “mancanza di dialogo tra Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza”, “sussistenza di sintonia tra gli azionisti di riferimento ed il Consiglio di Sorveglianza”), che non consentono in concreto di valutare i motivi che giustificano la revoca e quindi la sua legittimità al fine di accertare il diritto o meno degli attori al risarcimento dei danni (sul punto, ordinanza del tribunale di Brescia 5.12.2012, confermata in sede di appello con sentenza n. 424/2016).

L'esigenza che la revoca venisse motivata è stata del resto manifestata, nel corso dei lavori assembleari, da diversi intervenuti: Muchetti (confr. verbalizzazione) “ha

² L'art. 2409-*duodecies*, quinto comma c.c. riprende la formulazione dell'art. 2383, terzo comma in materia di revoca degli amministratori delle società per azioni. Tenuto conto delle funzioni di controllo esercitate dal consiglio di sorveglianza la tesi sostenuta dagli attori per cui l'interpretazione della normativa sulla revoca dei consiglieri dovrebbe essere particolarmente rigorosa pare non priva di fondamento.

sottolineato l'esigenza che la revoca venisse motivata in modo analitico"; Onofri "ha sottolineato che la revoca è la rottura di un patto, rimedio eccezionale da adottare solo di fronte al verificarsi di eventi gravissimi. [...] Ha affermato che non vi era nessun addebito a carico dei consiglieri revocati, né alcuna valida ragione per revocarli. [...] Si è chiesto come è possibile che l'azienda possa subire influenze politiche [...]: si è trattato di una scelta di prepotenza come emerge dal fatto molto grave che nemmeno vi sia stata un'istruttoria"; Marchi "ha affermato di non condividere l'attuazione, nella forma e nella sostanza, da parte degli azionisti della legittima facoltà di revoca, sostenendo che i mezzi adottati non consentono ai revocati di difendere la propria onorabilità"; Rizzo "ha sottolineato che il cambio della maggioranza politica può giustificare la revoca ma deve esserci traccia dell'impossibilità ad andare avanti, cosa che nel caso di specie non era venuta, essendosi trattato di una mera operazione di potere".

Solo nel presente giudizio A2A ha richiamato, quale episodio determinante ai fini della valutazione della giusta causa di revoca, il rifiuto opposto dai consiglieri di sorveglianza al "piano di razionalizzazione societaria" proposto dal consiglio di gestione (v. sopra).

Sul punto sarebbe sufficiente rilevare come, per giurisprudenza condivisa da questo tribunale, le ragioni alla base della revoca debbano essere espressamente enunciate nell'atto dell'assemblea, senza che queste, omesse nell'atto deliberativo, possano essere integrate in prosieguo, nel corso del giudizio, appartenendo alla sola assemblea ogni valutazione in proposito (Cass. civ., 12.09.2008, n. 23557).

Anche prescindendo da tale (assorbente) considerazione, è comunque assai dubbio che il mancato assenso al progetto *de quo*, in quanto tale, costituisca giusta causa di revoca, parendo anzi, lo stesso, espressione di una scelta maturata nell'ambito di una fisiologica dialettica. Gli attori hanno peraltro fornito elementi per ritenere che nei mesi successivi al settembre 2008 le criticità nei rapporti tra consiglio di sorveglianza e consiglio di gestione fossero state in gran parte superate, come testimoniato dall'approvazione da parte del c.d.s., il 15.12.2008, di un regolamento interno volto appunto a fissare i criteri di funzionamento dell'organo e ad evitare contrasti nei rapporti con il consiglio di

gestione (si vedano sul punto le dichiarazioni, riportate dalla stampa, del presidente del consiglio di gestione Giuliano Zuccoli sulla ritrovata armonia in seno ad A2A).

Alla luce di quanto sopra è dunque ragionevole ritenere che la scelta di revocare tutti i membri del c.d.s. di nomina bresciana sia stata ispirata da motivazioni di carattere prettamente politico, come del resto traspare dallo stesso tenore del comunicato del 09.04.2009, nel quale congiuntamente i soci di maggioranza evidenziavano il venir meno del rapporto fiduciario tra il comune e i membri del c.d.s. “a seguito dell’intervenuto cambio di maggioranza al governo del Comune di Brescia”³. Tali motivazioni, contrariamente a quanto sostenuto, seppur in subordine, da A2A non costituiscono giusta causa di revoca, non potendo “il colore politico” degli organi di governo del comune influenzare la composizione di organi (tecnici) di amministrazione e controllo di una società di capitali, peraltro quotata in borsa (sul punto tribunale di Brescia, 02.03.2017, n. 619).

Accertata l’assenza di giusta causa alla base della decisione di revoca degli attori, la quantificazione del danno subito dagli stessi dovrà essere effettuata equitativamente avuto riguardo agli emolumenti che gli attori avrebbero conseguito nell’arco di sei mesi dopo la revoca, quale lasso di tempo ragionevolmente idoneo a consentire ai consiglieri revocati di trovare nuovi incarichi od analoghe prestazioni o compensi (tribunale Milano, 22.03.2007 in Giur. merito, 2008, p. 3177).

Nel caso in esame i compensi previsti erano i seguenti: € 75.000,00 annui per ciascun consigliere di sorveglianza; € 60.000,00 per ogni membro del comitato per il controllo interno; € 30.000,00 annui per ogni componente del comitato nomine e del comitato bilancio.

³ “Il Comune di Brescia e il Comune di Milano [...] hanno condiviso in data odierna l’obiettivo di revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza di A2A s.p.a. nominati su indicazione del Comune di Brescia e di provvedere, in ragione della conseguente cessazione dalla carica dell’intero Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell’art. 21.4 dello Statuto di A2A s.p.a., alla immediata sostituzione del Consiglio di Sorveglianza. Ciò in quanto, a seguito dell’intervenuto cambio di maggioranza al governo del Comune di Brescia e nonostante gli sforzi profusi nel corso dell’ultimo anno dalla nuova amministrazione comunale, è venuto meno il rapporto fiduciario tra lo stesso Comune e i componenti del Consiglio di Sorveglianza di A2A s.p.a., nominati, su sua indicazione, sotto la vigenza della precedente amministrazione. I Comuni ritengono dunque che la sostituzione del Consiglio di Sorveglianza di A2A s.p.a. sia una misura necessaria, anche nell’interesse di A2A stessa, al fine di ricostituire, nel più breve tempo possibile, il rapporto fiduciario venuto a mancare”.

Rilevato che Buizza era membro del comitato nomine e del comitato bilancio, Cuter del comitato per il controllo interno e Rizzardi del comitato bilancio, alla luce di quanto sopra i rispettivi danni dovranno essere riconosciuti nelle seguenti somme: Buizza, € 67.500,00 (€ 75.000,00+€ 30.000,00+€ 30.000,00, da rapportare ai sei mesi); Cuter, € 67.500,00 (€ 75.000,00+€ 60.000,00, da rapportare ai sei mesi); Rizzardi, € 52.500,00 (€ 75.000,00+€ 30.000,00, da rapportare ai sei mesi).

Da escludere il riconoscimento di un danno all'immagine, in quanto la lesione all'immagine ed alla reputazione professionale non può derivare dalla revoca (senza giusta causa) in sé ma solo dalle modalità con cui la stessa è avvenuta. Nel caso in esame, il fatto che la delibera assembleare di revoca sia stata generalmente percepita come fondata su ragioni di carattere esclusivamente politico (si vedano il comunicato congiunto dei soci di maggioranza e gli articoli di stampa prodotti dagli attori) consente di escludere che gli attori abbiano subito un pregiudizio alla propria immagine professionale.

Le domande degli attori vanno pertanto parzialmente accolte con condanna di A2A al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 13.956,00 (valore 187.500,00; studio: € 2.430,00; introduttiva: 1.550,00; trattazione: € 3.600,00; decisionale: € 4.050,00; oltre all'aumento complessivo del 20%, ai sensi dell'art. 4.2 del decreto 10.03.2014, n. 55, avendo il legale assistito più soggetti).

Non può invece trovare accoglimento la richiesta risarcitoria avanzata da Sciumè, vice presidente del consiglio di sorveglianza di nomina milanese, decaduto per effetto della clausola statutaria c.d. *simul stabunt simul cadent*.

Come correttamente osservato da A2A infatti detta clausola è causa di decadenza automatica e, come tale, diversamente dalla revoca, non attribuisce al consigliere cessato per effetto della stessa alcun diritto al risarcimento del danno (l'art. 2409-*duodecies*, quinto comma c.c. accorda tale diritto ai soli consiglieri destinatari diretti della revoca).

La tutela risarcitoria viene riconosciuta dalla giurisprudenza nei soli casi di utilizzo abusivo di tale clausola, vale a dire quando lo strumento della revoca (o delle dimissioni)

dei consiglieri “amici” sia utilizzato esclusivamente al fine di ottenere il risultato (realmente perseguito) di rimuovere ulteriori consiglieri “sgraditi”, senza riconoscere loro il dovuto risarcimento dei danni in difetto di giusta causa.

Nel caso in esame può invece dirsi acquisito che l'intento esclusivo dei soci di maggioranza fosse quello di revocare formalmente e direttamente i consiglieri di sorveglianza di nomina bresciana. La circostanza, oltre che risultare dal chiaro tenore del comunicato stampa e dall'intervento di Maiocchi (v. sopra), è riconosciuta dallo stesso Sciumè, il quale ha evidenziato come la richiesta di dimissioni inizialmente avanzata dai sindaci dei comuni di Milano e Brescia all'attore avesse come finalità quella di “estromettere dal consiglio di sorveglianza i componenti di designazione bresciana, in primis il presidente Renzo Capra”.

La decadenza di Sciumè è stata dunque il mero effetto automatico della revoca dei consiglieri bresciani, che costituiva il solo obiettivo perseguito dai soci di maggioranza. Il fatto poi che Sciumè, una volta decaduto, in sede di ricostituzione del c.d.s. non sia stato rinominato non può essere invocato quale fonte di danno, non essendo qualificabile, la mancata nomina, come atto lesivo di una situazione giuridica tutelata dall'ordinamento, peraltro non allegata in causa in forma diversa dal diritto soggettivo.

Le domande proposte da Sciumè vanno pertanto rigettate e l'attore condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 16.429,50 (valore: € 560.000,00; studio: € 3.375,00; introduttiva: € 2.227,00; trattazione: € 4.957,50; decisionale: € 5.870,00).

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione disattesa, dichiara che la revoca di Claudio Buizza, Pierfrancesco Cuter e Giovanni Rizzardi dalla carica di consiglieri di sorveglianza di A2A, avvenuta con delibera assembleare del 04.06.2009, è priva di giusta causa;

condanna A2A s.p.a. a pagare a titolo di risarcimento danni a Claudio Buizza la somma di € 67.500,00, a Pierfrancesco Cuter la somma di € 67.500,00 ed a Giovanni Rizzardi la somma di € 52.500,00; oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 04.09.2009;

condanna A2A s.p.a. a rifondere a Claudio Buizza, Pierfrancesco Cuter e Giovanni Rizzardi le spese di lite che si liquidano in € 3.372,00 per anticipazioni ed in € 13.956,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;

rigetta le domande proposte da Alberto Sciumè nei confronti di A2A s.p.a.;

condanna Alberto Sciumè a rifondere ad A2A s.p.a. le spese di lite che si liquidano in € 16.429,50 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Brescia, camera di consiglio del 24.03.2017

Il Giudice estensore

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Alessandra Paganotti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Alessandra Paganotti

Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Brescia
Oggi **05 APR 2017**
IL CANCELLIERE CI
Dott.ssa Alessandra Paganotti